

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2002, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole, per le operazioni di verifica e di eventuale correzione, dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

*Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 1.000;

2003: - 1.000;

2004: - 500.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL - L'Ulivo**

**44. 0189. (ex 40. 075.)** Rossiello, Preda, Rossi, Rava, Marcora, Banti, Oliverio, Meduri, Loddo, Franci, Nannicini, Borrelli, Albertini, Ruggieri.

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto sostituisce la lettera d) del decreto ministeriale 12 maggio 1992, con la seguente:

d) L'aliquota di compensazione per i prodotti elencati ai numeri 43, 44, 45, e 46 elencati nella tab. A, prima parte, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 633/72, è stabilita nella misura del 9 per cento per cento.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 19.108;

2003: - 19.108;

2004: - 19.108.

**Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 0190. (ex 40. 1019).** Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

7. Fino al 1° gennaio 2002 nei porti ove è istituita l'Autorità portuale, il cinquanta per cento del gettito della tassa di cui al comma 6 affluisce al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**44. 0191. (ex 40. 391).** Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:*

ART. 44-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 nei porti sedi di Autorità Portuale il gettito della tassa di ancoraggio di cui la capo I Titolo V della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 28.2.1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge

16.4.1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni affluiscono ai bilanci delle rispettive Autorità Portuali.

44-ter. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente: b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; qualora le entrate delle Autorità Portuali non consentano alle stese di far fronte alle spese occorrenti per le suddette manutenzioni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa convenzione, riconosce alle stesse Autorità portuali un contributo annuale utilizzando i fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima Amministrazione».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**44. 0192.** (ex 40. 385). Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:*

#### **ART. 44-bis.**

1. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

#### **ART. 44-ter.**

1. All'articolo 145, comma 74, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole « e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 » con le seguenti: « e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 ».

#### **ART. 44-quater.**

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel

periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2002. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi.

*Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 12.000;

2003: - 12.000;

2004: - 25.000,

*e alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 29.000;

2003: - 29.000;

2004: - 29.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**44. 0193.** (ex 40. 422). Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Ventura, Barbieri, Gambini, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 44-bis.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

1-bis. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai « Registri delle Organizzazioni di Volontariato istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome » di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, che sono strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di Bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.*

**44. 0214.** (ex 40. 0. 6.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. I redditi derivanti da attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, I comma del decreto del Presidente della Repubblica del 22.12.1986 n. 917.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**44. 0249.** (ex 40. 164.) Gamba, Alberto Giorgetti, Lisi.

*Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e modificazioni.

**44. 0246** (ex 40. 0100.) Antonio Leone, Patria.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 45 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente al trenta giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo di cui al comma 1 si applica nella misura del 60 per cento del volume degli investimenti quando questi riguardino la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzata al minor impatto ambientale attraverso il risparmio energetico, il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, per gli investimenti comunque diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998 e successive modificazioni, per gli investimenti diretti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e il consumo di risorsa idrica e per quelli di cui all'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri del tesoro e delle attività produttive sono definiti i criteri e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'attuazione degli investimenti predetti ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 0194.** (ex 40. 277). Realacci, Verneti, Iannuzzi.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

## ART. 44-bis.

1. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, fino al 31 dicembre 2010, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere *a)*, *b)* *c)* e *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, finalizzati all'impiego delle fonti di energia rinnovabili, al risparmio energetico ed all'uso razionale dell'energia.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 0195.** (ex 40. 280). Verneti, Iannuzzi, Realacci.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

## ART. 44-bis.

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppresso il punto 127-septiesdecies), e conseguentemente il medesimo punto è inserito alla tabella A, parte II.

**Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 3.**

**44. 0196.** (ex 40. 104). Bulgarelli, Lion.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

## ART. 44-bis.

1. L'I.V.A. sulle prestazioni medico veterinarie è ridotta dal 20 al 10 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**44. 0221.** (ex 40. 67.) Alberto Giorgetti, Gianni Mancuso, Armani, Bellotti, Cannelli, Riccio, Paolone, Garnero Santanché, Foti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

## ART. 44-bis.

1. Dopo l'articolo 51, legge 21 novembre 2000, n. 342, è inserito il seguente:

## « ART. 51-bis.

*(Disposizioni fiscali a favore di Enti pubblici).*

1. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore di Enti pubblici in esecuzione di quadri economici di progetto di realizzazione di opere pubbliche programmate o di piani urbanistici attuativi, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della legislazione statale o regionale, ancorché disposte a scampo degli oneri di urbanizzazione».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.**

**44. 0197.** (ex 40. 88). Cento, Lion.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

## ART. 44-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 articolo

34, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il terzo comma è soppresso;

2) al comma 11, ultimo periodo, le parole: «qualora sono stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili è vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis 2 e,» sono soppresse.

*Conseguentemente, all'articolo 44, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 12.911;

2003: - 12.911;

2004: - 12.911.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**44. 0220.** (ex 41. 011.) Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. Per l'anno 2002, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è riconosciuto ai vettori aerei operanti collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al trasporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella misura massima di 129 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e*

*delle finanze apportare la seguente variazione:*

2002: - 129.000.000 euro.

**Seguono compensazioni del gruppo Margherita DL-L'Ulivo.**

**44. 0198.** (ex 40. 380). Pasetto, Di Gioia, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. Le agenzie di viaggi e turismo, per l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni effettuata per conto di clienti soggetti passivi dell'I.V.A., possono derogare dall'applicazione del regime speciale previsto dall'articolo 74/TER del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della modifica richiesta concernente la detraibilità dell'I.V.A. per le spese sostenute per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono individuate ledisposizioni regolamentari che armonizzano la nuova normativa con quanto già stabilito ai fini I.V.A., per l'attività svolta delle agenzie di viaggi e turismo, dall'articolo 74/TER del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72.

2. Alla tabella A - Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: le prestazioni rese ai clienti delle imprese turistiche di cui agli articoli 6 e 9 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, fino al 31/12/2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 0199.** (ex 40. 282) Verneti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2002 l'aggio percepito dai raccoglitori del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio del 2002 l'aggio percepito dai rivenditori dei biglietti delle lotterie nazionali e ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2002 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio Totogol, Totosei, Totobingol e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2002 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse, la misura dell'aggio ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista *ex ante* nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 0200.** (ex 40. 295) Gambale, Squeglia.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Il comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

83. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto.

Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti da tutte le lotterie ed i concorsi pronostici, sono riservate, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali una quota non superiore a 155.000.000,00 euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari. Sulla base degli utili erariali derivanti dal concorso pronostico « Super Enalotto » disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958, e modificato con decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, è riservata una quota pari a 52.000 euro è destinata del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 per il finanziamento di progetti nel campo delle politiche per la famiglia promossi dai comuni. Il Ministro dell'economia e finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, definisce la disciplina riguardante le lotterie e i concorsi pronostici in modo tale da prevedere l'utilizzazione di una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle vincite di tutti i concorsi pronostici non riscosse dai vincitori per il finanziamento di progetti promossi dai comuni e realizzati dall'associazionismo di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato, ovvero da altri soggetti senza scopo di lucro nei settori previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**44. 0201** (ex 40. 490). Lucà, Lucidi, Preda.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. L'aggio dei ricevitori del lotto è ridotto dal 10 per cento al 9 per cento con decorrenza 1° gennaio 2002.

2. Per far fronte alle esigenze di finanziamento residuo indicate dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Ministro delle Finanze provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999 n. 133, a disciplinare le riscossioni di tutti i giochi dati in concessione o autorizzati dallo Stato, compresi i videogiochi prelevando dai montepremi e dalle vincite l'1 per cento.

3. Il gettito così realizzato è destinato a finanziare per oltre 700 miliardi l'impegno assunto con l'articolo 15 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 0202.** (ex 40. 332). Squeglia.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Le spese sostenute dal concessionario per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ricettive della nautica, di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1991 n. 509, sono detraibili nella misura del 50 per cento dell'importo delle relative fatture.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.**

**44. 0203.** (ex 40. 1130.) Drago, Mongiello, Peretti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Al fine di incentivare il mercato delle opere d'arte e favorire l'affermazione di

giovani artisti, in caso di acquisto da parte di galleristi di opere d'arte contemporanea di autori viventi in età fino a 40 anni, è concessa agli acquirenti stessi una detrazione dell'imposta sul reddito pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dell'opera. Con Regolamento del ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero dei beni e attività culturali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, vengono individuati i soggetti beneficiari e definiti gli ambiti di applicazione di cui al presente comma.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.**

**44. 0204.** (ex 40. 105). Bulgarelli, Lion.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. L'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 2001, n. 36, è abrogato. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tornano ad essere applicabili agli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, ivi compresi i lavori volti alla realizzazione di impianti centralizzati digitali e reti domestiche digitali, le detrazioni fiscali introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché le disposizioni in materia di imposte indirette di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.**

**44. 0205.** (ex 40. 310). Rocchi.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. L'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 2-bis della legge 20 marzo 2001,

n. 26 è abrogato. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tornano ad essere applicabili agli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici — ivi compresi i lavori volti alla realizzazione di impianti centralizzati digitali e reti domestiche digitali — le detrazioni fiscali introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché le disposizioni in materia di imposte indirette di cui all'articolo 7 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.**

**44. 0206.** (ex 40. 454). Pistone.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi da lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**44. 0208.** (ex 40. 166.) Alberto Giorgetti, Gamba, Lisi.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi di lavoro au-

tonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**44. 0209.** (ex 40. 424). Lucidi.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. L'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti svolta da un professionista iscritto all'albo, costituisce reddito di lavoro autonomo professionale e, come tale, va ricondotta, sia sotto il profilo fiscale che previdenziale, all'oggetto della professione svolta in via principale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**44. 0210.** (ex 40. 0113.) Alberto Giorgetti, Lo Presti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2002, i rendimenti finanziari dei patrimoni mobiliari ed immobiliari degli Enti di previdenza privati di cui al decreto legislativo 509/94 e 103/96 sono sottoposti allo stesso regime tributario previsto per i fondi pensione istituiti ai sensi del decreto legislativo 124/ 93 e successive integrazioni e modificazioni.

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale**

**44. 0211.** (ex 40. 0112.) Alberto Giorgetti, Lo Presti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, I comma, decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**44. 0212.** (ex 40. 423). Lucidi.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, così come modificato dalla legge di conversione dell'11 dicembre 2000, n. 365, le parole « o in un comune limitrofo » sono sostituite con le parole « o in un ambito territoriale circostante ».

2. Il comma 6 dell'articolo 4, così come modificato dalla legge di conversione dell'11 dicembre 2000 n. 365, è sostituito dal seguente:

Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno 2000, fino al 60 per cento per i beni mobili e fino al 100 per cento per i beni mobili registrati fermo restando il limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

3. Al comma 5 dell'articolo 4-bis, così come modificato dalla legge di conversione dell'11 dicembre 2000 n. 365, dopo le parole « e del terzo settore » sono aggiunte

le seguenti « nonché agli enti morali o religiosi, alle associazioni e ai circoli operanti senza fine di lucro ».

4. Nel piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate dall'evento alluvionale dell'autunno 2000 di cui all'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000, possono essere ricomprese anche le opere pubbliche o di interesse pubblico gestite o affidate in concessione a soggetti privati.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 4-bis, così come modificato dalla legge di conversione dell'11 dicembre 2000 n. 365, è aggiunto il seguente comma:

6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 sono estesi ai soggetti danneggiati oltre che dall'evento calamitoso dell'autunno 2000 anche da altro evento dichiarato grave a partire dal settembre 1993 anche se, per tali pregresse circostanze, non furono erogati contributi.

7. Le risorse finanziarie trasferite alle Regioni in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000 e relative alle spese pluriennali derivanti dal combinato disposto dall'articolo 7, comma 2-bis, della legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere destinate dalle Regioni interessate ad interventi per la difesa del suolo.

8. Per l'attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Po, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001, è istituito uno specifico capitolo di spesa che prevede, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, uno stanziamento per il triennio 2002-2004 pari a lire 2.484 miliardi.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore**

**44. 0213.** (ex 40. 1097.) Drago, Peretti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 25 maggio 2001, n. 199 convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 2001, n. 305, le parole « 31 dicembre 2001 », con le seguenti: « 31 maggio 2002 ». Alle misure di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), così come modificato dal comma 2 del presente articolo, del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è destinato un ulteriore finanziamento per lire 250 miliardi. Al medesimo articolo 7-bis, comma 2, lettera e) « 240.000 » è sostituito da « 600.000 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania**

**44. 0218.** (ex 40. 0. 237.) Vascon, Pagliarini, Sergio Rossi, Guido Dussin.

**(A.C. 1984 - Sezione 3)**

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSE TABELLE A, B, C, D, E, F NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 50.

*(Fondi speciali e tabelle).*

1. Gli importi da iscriverne nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano

essere approvati nel triennio 2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscriverne nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscriverne in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2002, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

## TABELLE

TABELLA A. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. — STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. — RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E. — VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F. — IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

## TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze . . . . .	571.589	647.194	594.396
Di cui:			
regolazione debitoria			
2002: 318.038			
2003: 342.583			
2004: 342.583			
Ministero delle attività produttive . . . . .	4.015	4.000	5.165
Ministero del lavoro e delle politiche sociali . . .	—	6.890	6.890
Ministero della giustizia . . . . .	9.663	18.433	24.399
Ministero degli affari esteri . . . . .	137.004	112.298	133.106
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca . . . . .	197.065	293.527	300.550
Ministero dell'interno . . . . .	—	10.083	10.083
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	22.291	20.660	20.660
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . . . . .	7.582	21.465	21.465
Ministero delle comunicazioni . . . . .	19.648	4.648	4.648
Ministero della difesa . . . . .	10.123	10.269	10.269

*Segue: TABELLA A*

MINISTERI	2002	2003	2004
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Ministero delle politiche agricole e forestali . . . . .	1.368	329	2.911
Ministero per i beni e le attività culturali . . . . .	8.031	28.981	28.981
Ministero della salute . . . . .	12.635	12.809	12.809
TOTALE TABELLA A . . . . .	1.001.014	1.191.586	1.181.332